



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto***

**Deliberazione n. 68/2021**

**DETERMINAZIONE DEL «VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BIOSSIDO DI CARBONIO NEL QUADRIMESTRE DA GENNAIO AD APRILE DELL'ANNO IN CORSO» DI CUI ALL'ART. 42 COMMI 17, 18, 20 DEL D.LGS. 47/2020 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE;

**VISTO** il REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2010 e s.m.i. relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato” (d'ora in avanti “decreto legislativo 47/2020”), ed in particolare l'articolo 42 “Sanzioni”, commi 17, 18, 20, ai sensi dei quali la parte variabile della sanzione applicabile ai gestori degli impianti fissi è determinata moltiplicando le quote di emissione non rese a fronte delle fattispecie richiamate ai citati commi per il “Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso”;*

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”) e successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 04/2017 “definizione dei criteri per la determinazione del valore medio delle quote di biossido di carbonio di cui all'art. 36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/2013 e successive modificazioni” del 17/02/2017;



**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 76/2017 “definizione dei criteri per la determinazione del valore medio delle quote di biossido di carbonio di cui all’art. 36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/2013 per l’anno 2017 per gli impianti stazionari” del 15/06/2017;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 117/2017 recante “definizione dei criteri per la determinazione del valore medio delle quote di biossido di carbonio di cui all’art. 36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/2013 per l’anno 2017 per gli impianti stazionari” del 28/11/2017;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 65/2018 “determinazione del valore medio della quota di biossido di carbonio di cui all’art. 36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per il 2019 per gli impianti stazionari e del «costo di acquisto e trasferimento sul registro dell’unione» di quote di emissione di cui all’art. 36 comma 1 e 3 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per il 2018” dell’8/5/2018;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 81/2019 “determinazione del «valore medio della quota di biossido di carbonio» di cui all’art. 36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per il primo quadrimestre 2019 per gli impianti stazionari e del «costo di acquisto e trasferimento sul registro dell’unione» di quote di emissione di cui all’art. 36 comma 1 e 3 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per il 2019” del 22/5/2019;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 73/2020 “determinazione del valore medio della quota di biossido di carbonio di cui all’art. 36 commi 8,9 e 10 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per il primo quadrimestre 2020 per gli impianti stazionari e determinazione del costo di acquisto e trasferimento sul registro dell’Unione della quota di emissione ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 3 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per il 2020” del 19/6/2020;

**CONSIDERATO** che i principali mercati regolamentati europei sui quali nel 2020 sono state negoziate le quote di emissione europee sono stati EEX – *European Energy Exchange* e ICE – *ICE Futures Europe* ai sensi del Regolamento UE N. 1031/2010 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che dal 1/1/2021 il mercato regolamentato europeo sul quale si negoziano le quote di emissione europee è EEX – *European Energy Exchange*;

**VISTA** la Relazione della Segreteria tecnica del 20/05/2021 per la determinazione del “Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso” di cui all’art. 42, commi 17, 18, 20 del d.lgs. 47/2020;

Tutto quanto sopra visto e considerato, su proposta della Segreteria tecnica, approvata l’ 08 giugno 2021, il Consiglio Direttivo

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

**(Metodo di calcolo del “Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso” di cui all’articolo 42, commi 17, 18, 20, d.lgs. n. 47/2020)**

1. Il “Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso” di cui all’art. 42, commi 17, 18, 20, del D. Lgs. N. 47/2020 ( $P_{EUA-Q1}$ ), espresso in Euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti



di riferimento di cui all'art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento durante il quadrimestre da gennaio ad aprile di ciascun anno di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.

## Art. 2

### ***("Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso" per l'anno 2021)***

1. Con riferimento all'anno 2020, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del  $P_{EUA-Q1}$  sono:
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA spot;
  - ICE – *ICE Futures Europe*, contratto EUA spot (daily future).
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, il *"Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso"* per l'anno 2021 è pari ad euro 40,10 (quaranta/dieci).

Il Presidente  
Alessandro Carettoni

